

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04688 Ghizzoni: Sulla riduzione di organico nelle scuole in provincia di Modena	42
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	48
5-04703 Coscia: Sulla formazione degli organici nelle scuole del X municipio del comune di Roma	43
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	50
5-04880 Giammanco: Sulle disposizioni riguardanti il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi della legge n. 240 del 2010	43
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	52

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 372 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>) .	44
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore)</i>	53

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis	47
---	----

INTERROGAZIONI

Martedì 12 luglio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Piza.

La seduta comincia alle 10.20.

5-04688 Ghizzoni: Sulla riduzione di organico nelle scuole in provincia di Modena.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Ricorda che l'atto ispettivo era volto soprattutto a stimolare l'attenzione del Governo sulla specificità della Provincia di Modena che, insieme a poche altre, vede incrementare costantemente il numero degli studenti. Sottolinea che per tale motivo i « tagli » previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008 risultano nel territorio modenese più incisivi, creando ancora maggiori disagi rispetto al passato. Segnala, inoltre, che l'Esecutivo non fornisce risposta sulla richiesta in merito alla scuola primaria — che solo a Modena registra una riduzione

di undici docenti rispetto all'anno passato – e sulle reali esigenze educative della città. Ritiene, inoltre, che anche in ordine al tempo pieno la risposta fornita dal rappresentante del Governo non sia veritiera: solo nel comune di Castelvetro, infatti, ben due prime classi non avranno più il modulo del tempo pieno. Segnala anche, con rammarico, la scomparsa dell'offerta del « tempo prolungato » per le classi della scuola media modenese, in particolare per le classi prime e seconde, un modulo orario molto apprezzato dalle famiglie, trattandosi di un tempo medio-lungo che si attestava sulle 33 ore settimanali. Ricorda quindi che la scuola modenese, da sempre un esempio di eccellenza, ora, invece, continuando a crescere le richieste in termini di alunni iscritti, sarà penalizzata dal fatto che continueranno a crescere le attese senza possibilità alcuna di dare adeguate risposte alle famiglie. Conclude, infine, stigmatizzando che anche il sistema di educazione per gli adulti versa in gravi difficoltà in conseguenza dei tagli apportati alle relative risorse. Preannuncia quindi la presentazione di un'altra interrogazione, avente ad oggetto la scuola del carcere di Sant'Anna di Modena che rischia di non poter continuare l'attività. Con l'eventuale cessazione di quell'importante momento formativo i detenuti del carcere indicato non avranno alcuna opportunità di istruzione, venendo così meno la funzione costituzionalmente garantita di rieducazione dei detenuti, che è alla base del sistema penale italiano.

5-04703 Coscia: Sulla formazione degli organici nelle scuole del X municipio del comune di Roma.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria COSCIA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, di cui apprezza la completezza di dati tecnici. Sottolinea, però, che rispetto al nuovo

plesso scolastico ubicato in zona Romanina-Tor Vergata, si danno notizie dettagliate circa la definizione complessiva dell'organico relativo all'Istituto, ma non si fornisce alcuna certezza circa la reale apertura delle classi di cui faceva richiesta il dirigente scolastico. A tale riguardo, auspica che possa trovare ulteriore spazio la possibilità, adombrata nelle conclusioni della risposta fornita dall'Esecutivo, di riesaminare la questione con margini per un possibile intervento nel senso auspicato dal suo atto ispettivo, nell'ambito delle operazioni per l'adeguamento dell'organico degli uffici scolastici.

5-04880 Giammanco: Sulle disposizioni riguardanti il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi della legge n. 240 del 2010.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gabriella GIAMMANCO (PdL), replicando, si dichiara totalmente soddisfatta della risposta fornita dal Sottosegretario Pizza, che ringrazia. Sottolinea che il testo chiarisce e precisa in maniera netta ed univoca la questione degli assegni di ricerca, in particolare per quelli banditi prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative. Ricorda, infine, che la questione era stata posta reiteratamente da diversi ricercatori interessati ad una corretta interpretazione della controversa materia.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 luglio 2011 — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene

il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica, Giuseppe Piza.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari.

Atto n. 372.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 giugno 2011.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in esame, che illustra (*vedi allegato 4*).

Luigi NICOLAIS (PD) ringrazia la relatrice per la dettagliata illustrazione della proposta di parere che considera però solo formalmente corretta. Al riguardo sottolinea, infatti, che il provvedimento in esame non aiuta a colmare la improcrastinabile necessità di avviare oggi i concorsi universitari fermi da oltre tre anni, poiché avviare in tre anni due diversi modi di reclutamento significa mettere in atto un sostanziale blocco delle procedure. Ribadisce, quindi, la necessità di avviare velocemente le pratiche concorsuali atte a far partire urgentemente i concorsi, mentre lo schema in esame non fa che rinviare e procrastinare tali scadenze. Ricorda infatti che il provvedimento in oggetto rinvia ad atti successivi – quali quelli relativi all'individuazione delle Commissioni di valutazione, dei settori concorsuali e dei criteri di selezione dei candidati – senza l'emanazione dei quali non si può procedere realmente verso l'espletamento dei concorsi universitari. A tal proposito, rileva che, allo stato attuale, non è quindi definibile il tempo necessario per l'avvio di un

reale bando concorsuale, di modo che i novanta giorni previsti come termine per i suddetti adempimenti non sembrano affatto credibile. Aggiunge – in merito ai settori dell'Università, della ricerca e dei finanziamenti – che vi è una totale mancanza di controllo della variabile « tempo » che, invece, diviene sempre più centrale per il successo delle leggi in materia. Rileva che le stesse strutture ministeriali non sono adeguate ad accogliere l'elevato numero di domande che si prevedono e che avrebbero potuto efficacemente essere gestite se fosse entrata invece in vigore l'Anagrafe dei professori e dei ricercatori, già prevista dal decreto-legge n. 180 del 2008. L'Anagrafe, istituita nel 2008, non ha infatti ancora visto la luce mentre avrebbe consentito modalità indubbiamente più semplici per la gestione delle pubblicazioni scientifiche, nel rispetto della *privacy* e del diritto di autore. Senza l'attivazione della medesima si rischia invece la presentazione di ricorsi giurisdizionali che potrebbero bloccare l'intero impianto o, quanto meno, portare ad un ulteriore allungamento dei tempi. Sottolinea quindi che si potrebbe ipotizzare una procedura a sportello e non a bando, in cui tutte le fasi potrebbero essere espletate durante l'arco dell'anno, visto che l'abilitazione non richiede comparazione tra i candidati ma solo il riconoscimento dei titoli. Ritiene, infine, opportuno che il Governo presenti alle Commissioni competenti di Camera e Senato un nuovo schema di regolamento pienamente attuativo, che non operi alcun tipo di rinvio, accompagnato da uno specifico decreto ministeriale circa l'attivazione dell'Anagrafe citata. Sollecita in tal senso l'Esecutivo anche all'emanazione di uno schema di riparto fra gli Atenei delle risorse destinate al fondo per i professori associati.

Eugenio MAZZARELLA (PD) condivide le osservazioni testè espresse dal collega Nicolais sul piano generale, mentre personalmente ritiene che il provvedimento in esame, piuttosto che contribuire ad una risoluzione del problema, divenga una parte di esso. Innanzitutto, bisognerebbe cercare di ovviare alle criticità emerse

platealmente, almeno per ciò che riguarda la valutazione dell'area umanistica rispetto alla valutazione dell'area delle scienze dure. A tal proposito, ricorda che l'attività di valutazione non si concreta mai nella somma di parametri quantitativi, quanto piuttosto nello sforzo di enucleare elementi qualitativi di comparazione. Sottolinea che per l'area delle scienze pure, ad esempio la Fisica, la relativa letteratura scientifica può dirsi gestita da una comunità linguistica coesa, ciò che invece non può sostenersi per l'area umanistica. Al riguardo, segnala che l'ANVUR ha evidenziato che gli indicatori solo quantitativi sono applicabili per lo smaltimento della prima tornata di domande; tali criteri, quindi, serviranno principalmente per scremare le migliaia di domande che verranno presentate. Ritene emblematico, in proposito, il criterio che assegna 3 punti ad una monografia edita da editori internazionali e 1 solo punto alla monografia edita da editori nazionali. Per una monografia umanistica non è però il criterio della collocazione geografica della casa editrice che può valere, ricordando che una media monografia scientifica, ad esempio in area filosofica, include e fa riferimento ad una bibliografia in almeno quattro lingue dalla quale può ricavarci il criterio di internazionalità per un saggio scientifico di area umanistica. Mette in guardia, quindi, da tali criteri automatici di valutazione che potrebbero far balzare in testa al merito, ad esempio, autori che pubblicano traduzioni a pagamento a livello internazionale. Parimenti, non comprende come una monografia, ad esempio, in materia costituzionale, pubblicata in Italia da case editrici giuridiche di eccellenza, valga 1 punto mentre una monografia pubblicata da un qualsiasi editore minore straniero possa valere 3. Segnala come gli stessi professionisti della valutazione ritengano tali procedure inconcepibili e inapplicabili all'area umanistica.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda all'onorevole Mazzarella che ci saranno altri schemi di regolamento di attuazione, su cui potrà svolgere i riferimenti detta-

gliati che ha indicato, che esulano peraltro dall'esame del provvedimento in discussione.

Eugenio MAZZARELLA (PD), considerando si tratti comunque di valutazioni di buon senso, sottolinea che ricercare editori o riviste che abbiano un collegio scientifico di revisori può essere un criterio che aumenta la promozione della qualità. Ricorda che, al momento, è il Fondo di ricerca assegnato che contribuisce, in base alle risorse disponibili per la pubblicazione, a orientare la scelta dell'editore e della collocazione editoriale, sulla base dei costi coperti. Pertanto, è tale meccanismo che dovrebbe considerare una Commissione che valuti attentamente nel merito i testi sottoposti al suo esame. Non è d'altra parte possibile abilitare l'intelligenza. Ricorda che della quarta parte di *Così parlò Zarathustra* furono tirate 40 copie che Nietzsche pagò di tasca propria; Walter Benjamin d'altronde fallì il tentativo di ottenere l'abilitazione presso l'Università di Francoforte, a dimostrazione del fatto che l'intelligenza non può essere sempre certificata a priori.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ricorda, innanzitutto, come in sede di esame del disegno di legge di riforma del settore universitario proposto dal ministro Gelmini, divenuta poi legge n. 240 del 2010, il suo gruppo aveva scelto una linea di opposizione costruttiva. In particolare, con riguardo all'elaborazione delle nuove procedure di reclutamento dei professori universitari, il suo partito aveva proposto una lista chiusa, in modo che il numero dei posti banditi fosse pari a quello dei posti effettivamente vacanti nelle università; un meccanismo di sorteggio per l'individuazione dei membri delle commissioni esaminatrici e la previsione di un'incompatibilità per i parenti fino al terzo grado. Con riguardo all'atto in esame, osserva invece come le numerose condizioni e osservazioni contenute nella proposta di parere presentata dal relatore testimonino che il provvedimento, anche a giudizio della maggioranza, debba essere ampiamente

modificato. Una prova di ciò emerge anche dall'opportuna condizione, contenuta nella proposta di parere presentata dal relatore, relativa al doveroso rispetto dello *status* dei professori straordinari possessori dell'idoneità nazionale per la prima fascia, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 230 del 2005, ai fini della loro partecipazione alla lista di candidati eleggibili nelle commissioni di concorso; il loro *status* è infatti totalmente equiparato dalla citata norma di legge – non abrogata dalla riforma generale del settore recata dalla legge Gelmini n. 240 del 2010 – a quello dei professori ordinari. Osserva, al riguardo, che l'omissione di una tale previsione si tradurrebbe sicuramente nella presentazione di ricorsi giurisdizionali da parte degli aventi diritto ingiustamente esclusi, con il rischio di bloccare subito le procedure concorsuali. Invita, poi, a trasformare in condizione, l'osservazione che richiede di precisare, con riguardo all'articolo 8, comma 3, che i pareri *pro-veritate* possano essere richiesti solo dalla maggioranza della Commissione. Si riserva, quindi, di comprendere quali siano gli orientamenti della maggioranza ai fini della votazione della proposta di parere.

Emerenzio BARBIERI (PdL), rappresenta all'onorevole Zazzera come la relatrice, indicando nella sua proposta di parere numerose condizioni e osservazioni all'atto in esame, si sia posta, in un opportuno rapporto dialettico con il Governo, lungo la stessa linea indicata al partito della Libertà dal nuovo segretario Angelino Alfano. Osserva, fra l'altro, che si sono opportunamente recepite numerose segnalazioni provenienti dagli ambienti del settore, fatte pervenire alla Commissione sia in sede di audizione sia in via informale. Invita, quindi, a inserire quale condizione nella proposta di parere la necessaria garanzia, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge n. 240 del 2010, della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni, al fine di assicurare la massima trasparenza dei lavori delle commissioni.

Manuela GHIZZONI (PD) ricorda innanzitutto all'onorevole Barbieri, con riguardo alla sua indicazione di integrare la proposta di parere del relatore, che la pubblicità degli atti delle procedure di concorso è già pienamente garantita dalla legge. Occorre invece, a suo parere, avviare una seria valutazione delle politiche di reclutamento, al fine di premiare le università che selezionano i docenti migliori e di sanzionare quelle che seguono logiche non meritocratiche. Rileva, altresì, che la richiesta dell'onorevole Barbieri si inserisce nella logica di affidarsi alle procedure per migliorare il sistema, invece di innovare i processi improntandoli alla valutazione. Osserva come, in ogni caso, la pubblicità non garantisca la bontà dell'esito della procedura. Ricorda, quindi, come nel gennaio 2009, in sede di conversione del decreto-legge n. 180 del 2008, il ministro Gelmini annunciò l'avvio del nuovo sistema di reclutamento volto ad introdurre una piena «trasparenza dei concorsi e la fine del potere delle baronie accademiche». A due anni di distanza, in occasione dell'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto sull'abilitazione, il Ministro ha utilizzato le stesse enfatiche motivazioni della propria azione «riformatrice». Coerenza vorrebbe allora che il responsabile del dicastero prendesse atto quanto meno del fallimento delle norme previste dal citato decreto-legge n. 180 che ha istituito il meccanismo del sorteggio per la selezione dei commissari. Ciò a testimonianza che si interviene sempre puntando a modificare le procedure di reclutamento e non anche, come dovrebbe essere, sulle politiche di valutazione. Osserva, poi, con riguardo ai rilievi formulati nel parere del Consiglio di Stato in ordine alla modalità esclusivamente telematica di presentazione dei titoli e delle pubblicazione dei candidati, che sarebbero facilmente superati se fosse già attiva l'Anagrafe dei professori e dei ricercatori, prevista dal decreto-legge n. 180 del 2008, che tuttora non è operativa. Stigmatizza, quindi, il fatto che anche nella politica universitaria il Governo proceda con la logica degli annunci, poi regolarmente di-

sattesi. Replicando ancora all'onorevole Barbieri, il quale interpreta la presenza di numerose osservazioni e condizioni nella proposta di parere del relatore come segno di una positiva interlocuzione tra la maggioranza ed il Governo, ricorda che il Presidente della Repubblica, all'atto della promulgazione della legge n. 240 del 2010, aveva invitato il Governo a condividere la parte attuativa della legge medesima con le parti interessate. Tale invito è stato fino ad ora disatteso. L'assenza di tale doverosa interlocuzione e la scelta di approvare il primo decreto attuativo in tempi rapidissimi, per motivi anche di propaganda, hanno determinato la stesura di un testo impreciso, foriero di futuri ricorsi in sede giurisdizionale. Tale evidenza è conclamata anche dai severi rilievi espressi dal Consiglio di Stato. Ne consegue che, a sei mesi dall'approvazione del decreto in Consiglio dei ministri, si è comunque ben lontani dalla sua emanazione. Al riguardo, segnala fra l'altro come occorranza, per l'avvio delle procedure di abilitazione, altri due provvedimenti attuativi, segnatamente in materia di definizione delle nuove aree concorsuali e di individuazione dei criteri di valutazione. È del tutto evidente che in tali situazioni i nuovi concorsi non potranno svolgersi se non dal prossimo anno accademico. Osserva, quindi, come la modifica continua della normativa portata avanti ormai da anni dal Governo abbia in realtà quale obiettivo il blocco delle procedure concorsuali, per evitare nuovi accessi ai ruoli universitari. A tale proposito, peraltro, rileva che il Governo non ha

ancora proceduto all'emanazione del decreto interministeriale per il riparto delle risorse previste nel disegno di legge finanziaria per il 2011, pur necessaria all'attivazione del piano straordinario di reclutamento di professori associato. Evidentemente non vi è alcuna volontà di procedere all'attuazione di tale previsione normativa; lo dimostra anche il fatto che alla sua interrogazione sull'argomento il Ministero ha fatto sapere in via informale che non è in condizione di rispondere in tempi brevi, sebbene l'atto di sindacato ispettivo sia stato presentato già dall'aprile scorso.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 12 luglio 2011.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

C. 136 Carlucci, e abbinate, **C. 459** Ciocchetti, **C. 769** Carlucci, **C. 1018** Froner, **C. 1156** Ceccacci Rubino, **C. 1183** De Biasi, **C. 1480** Zamparutti, **C. 1564** Giammanco, **C. 1610** Zazzera, **C. 1849** Rampelli, **C. 1935** Caparini, e **C. 2280** Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.

ALLEGATO 1

**5-04688 Ghizzoni: Sulla riduzione di organico
nelle scuole in provincia di Modena.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'odierno atto parlamentare, l'Onorevole interrogante ripropone la questione relativa alla determinazione delle dotazioni organiche della scuola e delle riduzioni subite dalle stesse a seguito dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008. In particolare, con riferimento alla situazione della provincia di Modena, auspica che vengano adottate iniziative che possano comunque consentire l'accoglimento delle richieste avanzate dalle famiglie degli alunni per il prossimo anno scolastico 2011/2012.

Si confermano, in via generale, le argomentazioni già esposte nelle precedenti occasioni. In merito all'oggetto specifico dell'interrogazione cui si risponde, sono state richieste notizie al responsabile dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, il quale ha comunicato quanto segue.

Il responsabile di detto Ufficio ha, anzitutto, confermato che i criteri seguiti per l'assegnazione dei contingenti ai diversi ambiti territoriali, dopo gli opportuni confronti con l'Assessorato regionale e le Organizzazioni Sindacali, sono analoghi a quelli utilizzati nei decorsi anni e possono così sintetizzarsi distintamente per gradi di scuola.

Per la scuola dell'infanzia sono stati consolidati in organico di diritto i posti funzionanti in ciascuna realtà territoriale, ivi compresi i 35 autorizzati in organico di fatto nel corrente anno.

Per la scuola primaria:

sono state assegnate 27 ore settimanali alle classi prime, seconde e terze a

tempo normale, e 30 ore settimanali alle classi quarte e quinte a tempo normale;

sono state confermate le classi a tempo pieno funzionanti nel corrente anno scolastico;

sono stati poi ripartiti i restanti 379 posti sulla base di criteri proporzionali.

La scuola secondaria di primo grado e quella di secondo grado presentano una riduzione degli organici provinciali rispettivamente pari al 3,19 e al 3,20 per cento.

Per i posti derivanti da spezzoni si è proceduto all'adeguamento delle corrispondenti risorse del corrente anno scolastico sulla base dei seguenti elementi:

rapporto alunni/posti;

percentuale di classi a tempo pieno nella scuola primaria;

percentuale scuole di montagna.

Per quanto riguarda la provincia di Modena, dai dati forniti dal Dirigente del relativo Ambito territoriale risulta che sono stati consolidati in organico di diritto i posti di scuola dell'infanzia funzionanti nel corrente anno scolastico 2010/2011, comprese le due sezioni antimeridiane che hanno funzionato in organico di fatto.

Si sono inoltre confermate le classi a tempo pieno funzionanti nel corrente anno nella scuola primaria, in particolare è stato istituito lo stesso numero di classi prime a tempo pieno pari alle classi quinte in uscita. Si tratta nel complesso di 976 classi su un totale di 1.402 con un'inci-

denza del 69.61 per cento, che è la più alta della regione. Il rapporto provinciale alunni/classi è di 21,94.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado sono state autorizzate n. 13 nuove classi prime. Il rapporto provinciale alunni/classi è di 22,99.

In relazione alla scuola secondaria di secondo grado, sono state autorizzate in organico di diritto 1.280 classi, di cui 24 articolate tra più indirizzi, con un totale di

posti docente pari a 2.317. Il numero medio provinciale di alunni per classe è di 23,4.

Infine, con decreto n. 87 del 28 giugno 2011, si è proceduto all'istituzione del « Liceo Musicale » presso l'Istituto « Sigionio » di Modena e all'attivazione presso il medesimo di una classe prima a nuovo ordinamento per l'anno scolastico 2011/2012, essendosi realizzate le necessarie condizioni.

ALLEGATO 2

5-04703 Coscia: Sulla formazione degli organici nelle scuole del X municipio del comune di Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione rappresentata nell'atto parlamentare in discussione, concernente l'attivazione per il prossimo anno scolastico di tre classi prime e due classi intermedie di scuola primaria presso il nuovo edificio scolastico ubicato in zona Romanina-Tor Vergata del Comune di Roma, va esaminata nel contesto delle disposizioni che regolano la formazione degli organici.

Va, preliminarmente, ricordato che l'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ha disposto che: «Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011-2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei ... ».

Per l'anno scolastico 2011-2012 la ripartizione, a livello regionale, della consistenza numerica nazionale delle dotazioni organiche è stata effettuata in relazione alle specificità degli ambiti territoriali interessati. In particolare, si è fatto riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative e operative delle istituzioni scolastiche e alle diversità legate alle situazioni ambientali e socio economiche, e inoltre, si è tenuto conto delle funzioni e dei compiti previsti per i profili professionali del personale. Ulteriore rilievo è stato riservato ai

diversi contesti territoriali interessati ai fenomeni migratori, alle distanze ed ai collegamenti tra le istituzioni scolastiche situate nei comuni montani e nelle piccole isole. Ciò a conferma della dovuta attenzione prestata a tutte le realtà territoriali.

In particolare, i criteri utilizzati per la determinazione delle dotazioni organiche, come per gli anni scorsi, sono: entità della popolazione scolastica; presenza di alunni portatori di handicap e di alunni di cittadinanza non italiana; caratteristiche geomorfologiche dei territori interessati; condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà; distribuzione delle classi tra i vari gradi di istruzione e relativo tempo scuola (tempo pieno nella scuola primaria e tempo prolungato nella scuola di primo grado) presenza dei plessi, sezioni staccate eccetera.

Si fa presente che la riduzione complessiva dell'organico docente, derivante dalle tre azioni del Piano programmatico attuativo dell'articolo 64 della legge n. 133, comporta nel triennio in corso una riduzione del personale docente di 87.400 posti, di cui 20.000 programmati dal precedente Governo.

Tali riduzioni sono state attuate secondo i criteri previsti dal citato Piano programmatico e dai relativi regolamenti attuativi.

Ciò premesso, sulla situazione specifica prospettata dall'Onorevole interrogante, il competente Ufficio scolastico regionale per il Lazio, interessato ai riguardo, ha fatto presente quanto segue.

Dai tabulati meccanografici relativi all'organico di diritto per l'anno scolastico 2011/2012, risulta che il Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo « Raffaello » di Roma, non potendo richiedere due organici separati – plesso « Romanina » e nuovo plesso « Romanina-Tor Vergata » – in quanto quest'ultimo non è ancora codificato perché di nuova istituzione, ha richiesto, in presenza di 117 iscrizioni complessive di alunni alla prima classe, n. 6 classi prime, tutte a tempo pieno, 3 delle quali, si presume, destinate al nuovo plesso della Romanina/Tor Vergata.

Il suddetto Ufficio ha precisato di aver autorizzato il funzionamento di n. 5 classi prime, di cui n. 3 classi a tempo normale e n. 2 classi a tempo pieno. Dette classi, sulla base delle comunicazioni del Dirigente scolastico, funzioneranno ripartite tra i due plessi con relativa distribuzione degli alunni da parte del Dirigente medesimo.

Per quanto riguarda le classi intermedie, sulla base dei dati comunicati dal Dirigente scolastico nella proposta di organico, sono state autorizzate n. 3 classi

seconde con un totale di 66 alunni, e tre classi terze con 59 alunni, e più precisamente:

delle 3 classi seconde, due sono a tempo pieno con 50 alunni ed una è a tempo normale con 16 alunni, in prosecuzione delle corrispondenti classi prime che hanno funzionato nel corrente anno;

delle 3 classi terze, due sono a tempo pieno con 43 alunni ed una è a tempo normale con 16 alunni, in prosecuzione delle corrispondenti classi seconde dell'anno 2010-2011.

Per l'assegnazione degli alunni e la ripartizione delle classi nei singoli plessi, come sopra evidenziato, la competenza è del Dirigente scolastico, con l'onere di un'equa distribuzione degli stessi.

Si informa, infine, che stanno per essere diramate le istruzioni per l'adeguamento dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2011-2012 alla situazione di fatto. Nell'ambito delle relative operazioni, gli uffici scolastici potranno riesaminare talune situazioni per le quali sussistano i presupposti di un possibile intervento.

ALLEGATO 3

5-04880 Giammanco: Sulle disposizioni riguardanti il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi della legge n. 240 del 2010.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto rappresentato dall'On. interrogante, il Governo ha già risposto ad analoga interrogazione presentata dall'On. Ghizzoni (n. 5-04231) il 16 marzo scorso.

Si conferma, pertanto, quanto già riferito nella precedente occasione.

La legge 30 dicembre 2011 n. 240 detta, all'articolo 22, una nuova disciplina per il conferimento degli assegni di ricerca. Ai sensi del successivo articolo 29, comma 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge è abrogato, tra gli altri, l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 recante la precedente disciplina sul conferimento degli assegni di ricerca.

Per ciò che riguarda le regole applicabili al conferimento degli assegni banditi prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative e, in particolare, per quanto riguarda il rinnovo degli stessi, dovrà essere applicata la normativa precedente.

Si comunica, infine, che il 9 marzo 2011 il Ministro Gelmini ha firmato il Decreto Ministeriale relativo alla definizione dell'importo minimo degli assegni di ricerca. Il decreto è stato registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2011 ed è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 2011.

ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 372.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante il regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

preso atto del parere reso dal Consiglio di Stato;

preso altresì atto di quanto esposto dai soggetti auditi il 5 luglio 2011;

tenuto conto dei rilievi espressi dalla Commissione V (Bilancio, tesoro e programmazione);

considerata l'opportunità di definire in maniera univoca già nel regolamento il termine per la presentazione delle domande, facendo, inoltre, riferimento, quale *dies a quo*, alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

valutata l'opportunità di prevedere che i titoli e le pubblicazioni scientifiche possano essere presentati al Ministero per via cartacea ovvero per via telematica – al fine di non gravare i candidati dell'onere dell'esclusiva presentazione telematica che, in taluni casi, per le pubblicazioni più risalenti, potrebbe essere adempiuto con estrema difficoltà e dispendio di risorse finanziarie, assolutamente non proporzionate allo scopo della procedura – e che venga previsto che possano essere presentate esclusivamente per via telematica sol-

tanto le pubblicazioni aventi data posteriore all'entrata in vigore del decreto;

considerato che, se il numero dei professori inseriti nella lista è inferiore a 8, la lista è integrata mediante l'inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore concorsuale, ipotesi non contemplata dalla legge n. 240 del 2010; che, al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che l'integrazione ha lo scopo di rendere comunque effettivo il sorteggio nel caso in cui le candidature fossero esigue e che, sull'argomento, il CUN, con mozione approvata il 7 aprile 2011, ha evidenziato che un sorteggio effettuato con l'inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore concorsuale rischia di produrre una commissione nella quale potrebbe non comparire nessun professore appartenente allo specifico settore concorsuale;

valutata l'esigenza, con riguardo alla possibilità che i commissari in servizio presso atenei italiani siano parzialmente esentati, a domanda, dalla ordinaria attività didattica, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera g), della legge n. 240 del 2010, di confermare la previsione di esenzione solo parziale dalla attività didattica;

considerata l'opportunità di prevedere che anche l'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari provenienti da università italiane sia effettuata dall'ANVUR;

considerata l'opportunità, in relazione alla previsione secondo cui, ai fini del sorteggio, i componenti di ciascuna

lista sono collocati in ordine alfabetico e questo determina l'attribuzione di un numero d'ordine, essendo in caso di omonimia l'ordine di priorità definito sulla base della data di nascita, di sopprimere quest'ultima previsione;

valutata l'esigenza, con riguardo alla formazione di ciascuna commissione, che vengano sorteggiati anche dei membri supplenti, per il caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire i lavori dei membri effettivi, al fine di evitare ritardi nella conclusione dei lavori dovuti a nuovi sorteggi;

rilevato che, all'articolo 6, comma 9, il riferimento corretto, in base all'articolo 16, comma 3, lett. i), della legge n. 240 del 2010 non è alla formazione della lista, ma al sorteggio nell'ambito della lista;

rilevato che, all'articolo 8, comma 1, terzo periodo, la locuzione « pubblicità sul sito dell'università per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione » potrebbe essere interpretata nel senso che, dopo sette giorni, non è più necessario che le determinazioni siano disponibili sul sito, quando, invece, l'obiettivo è chiaramente quello di vincolare, in termini temporali, lo svolgimento della successiva riunione della commissione;

considerata l'opportunità di precisare che i pareri *pro-veritate* possano essere richiesti solo dalla maggioranza della Commissione;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. con riguardo all'articolo 3, comma 2, venga definito in maniera univoca già nel regolamento il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, facendo, inoltre, riferimento, quale *dies a quo*, esclusivamente alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

2. con riguardo all'articolo 6, si preveda un primo sorteggio nell'ambito del macrosettore, volto a integrare la lista dei professori del settore concorsuale fino a raggiungere il numero di 8, e che il sorteggio dei commissari si effettui nell'ambito della lista così integrata;

3. con riguardo all'articolo 6, comma 5, venga previsto che anche l'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari provenienti da atenei italiani sia effettuata dall'ANVUR;

4. con riguardo all'articolo 6, comma 11, va confermata la previsione di esenzione solo parziale dalla attività didattica, a domanda, per i commissari in servizio presso atenei italiani, dovendo comunque essere assicurato lo svolgimento delle sessioni di esame;

5. con riguardo all'articolo 7, comma 1, lettera b), venga soppressa la previsione secondo cui, in caso di omonimia, l'ordine di priorità è definito sulla base della data di nascita;

6. con riguardo alla formazione di ciascuna commissione, si preveda il sorteggio anche di membri supplenti, per il caso di dimissioni o di impossibilità a seguire i lavori da parte dei membri effettivi;

7. con riguardo all'articolo 8, ove è previsto che le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro 5 mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dei candidati, venga rispettato il dettato dell'articolo 16, comma 3, lett. e), della legge n. 240 del 2010, che dispone che i 5 mesi decorrono dall'indizione della procedura;

8. con riguardo all'articolo 9, comma 2, venga specificato che, ai fini delle procedure di formazione delle commissioni, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, includendo tra i soggetti in possesso di idoneità anche coloro i quali, ai sensi di tale legge, abbiano prestato servizio in qualità di professori ordinari di ruolo;

9. si abroghi il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005, che aveva conferito una delega al Governo nella stessa materia, da esercitare entro 6 mesi dalla data della sua entrata in vigore;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riguardo all'articolo 3, comma 5, si valuti l'opportunità di prevedere che titoli e pubblicazioni scientifiche, editi prima della data di entrata in vigore del decreto, possano essere presentati al Ministero per via cartacea ovvero per via telematica, e di prevedere che possano essere presentate esclusivamente per via telematica soltanto le pubblicazioni aventi data posteriore all'entrata in vigore del decreto;

b) all'articolo 6, comma 9, si valuti l'opportunità di sostituire le parole « La formazione della lista di cui al comma 2 » con le parole « Il sorteggio nell'ambito dei componenti della lista di cui al comma 2 », nonché l'opportunità di spostare il comma in questione nell'ambito dell'articolo 7, dedicato alle operazioni di sorteggio;

c) all'articolo 8, comma 1, terzo periodo, si valuti l'opportunità di sopprimere le parole « per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione »;

d) si valuti l'opportunità di precisare, con riguardo all'articolo 8, comma 3, che i pareri *pro-veritate* possano essere richiesti solo dalla maggioranza della Commissione.